

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1450

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 10 giugno 1964 (Stampato n. 502)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(GIOLITTI)

Bilancio di previsione dello Stato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 10 giugno 1964*

*(Le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono riportate
negli stampati dal 1450/1 al 1450/20)*

DISEGNO DI LEGGE

(Stato di previsione dell'entrata)

Art. 1.

È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n. 1*).

È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il periodo medesimo.

(Spesa complessiva)

Art. 2.

La spesa dello Stato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 è stabilita come segue:

| | | |
|-------------------------|----|--------------------------|
| Parte effettiva . . . | L. | 3.126.197.246.021 |
| Movimento di capitali » | | 137.916.704.276 |
| | | <hr/> |
| | L. | <u>3.264.113.950.297</u> |

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

Art. 3.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 2*).

Art. 4.

È autorizzata per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere al capitolo n. 20 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 5.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, è stabilita in lire 350 milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Art. 6.

Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, ai sensi dell'articolo 26, lettera *a*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, è fissato, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in lire 51.652.430.500.

Art. 7.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, è autorizzata in lire 2.350.000.000, ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

Art. 8.

È autorizzata per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 un'assegnazione di lire 9.500.000.000 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso e per far fronte alle spese del personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 9.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonchè del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal Comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è stabilito, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in lire 1.922.028.750.

Art. 10.

È autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura del disavanzo di ge-

stione dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere al capitolo numero 489 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 11.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in lire 6.000.000.

Art. 12.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, buoni ordinari del tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal Regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonchè l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate negli esercizi 1963-64 e precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.

È data facoltà, altresì, al Ministro del tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonchè di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione postale per le prestazioni rese ai fini del collocamento dei buoni del tesoro ordinari.

Art. 13.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli nn. 418, 580 e 632 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonchè ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle

somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

Art. 14.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche, sono poste a carico del Ministero del tesoro.

Di dette somme, lire 3.650.000.000 sono comprese nello stanziamento del capitolo n. 330 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso periodo e saranno direttamente versate dal Ministero del tesoro, per conto dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso dei costi sostenuti da quest'ultima per il trasporto degli effetti postali ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155 e dell'articolo 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411.

Art. 15.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli nn. 419, 420, 421, 578 e 579 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

Art. 16.

Ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero,

nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e III della legge stessa è fissato, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in lire 150 miliardi.

Art. 17.

Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 10.365.000.000 iscritto al capitolo n. 568 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Art. 18.

È prorogata per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, l'efficacia delle disposizioni di cui alla legge 27 giugno 1955, n. 514, recante attribuzioni al Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del Territorio medesimo.

Art. 19.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine

quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 20.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, il Ministro del tesoro potrà autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari delegati, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 21.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41 — primo e secondo comma — del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

Art. 22.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 3*).

Art. 23.

La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso periodo.

Art. 24.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, è stabilito in 100.

Art. 25.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a pagare le spese per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (*Appendice n. 1*).

Art. 26.

L'Azienda monopolio banane è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese riguardanti il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze. (*Appendice n. 2*).

(*Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative*)

Art. 27.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 4*).

Art. 28.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le inte-

grazioni di vitto e i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso periodo.

Art. 29.

Le entrate e le spese degli Archivi notari per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia (*Appendice n. 1*).

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*)

Art. 30.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 5*).

Art. 31.

Il contributo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, è stabilito in lire 44.250.000.

Art. 32.

È approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (*Appendice n. 1*).

(*Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative*)

Art. 33.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della pubblica istruzione per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 6*).

Art. 34.

Sono autorizzate per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, le seguenti assegnazioni:

lire 10.000.000, quale concorso straordinario per l'ammodernamento dell'organizzazione bibliografica nazionale di diffusione della lettura (biblioteche popolari), per l'attrezzatura dei posti di prestito e per l'acquisto di bibliobus;

lire 28.000.000, di cui ai capitoli numeri 311, 312, 324 e 325 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, quale spesa per i servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27;

lire 12.500.000, quale spesa straordinaria per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprietà dello Stato o degli Enti di cui all'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili;

lire 350.000, per il recupero, il trasporto dai ricoveri, il riassetto e il ricollocamento in sede di opere d'arte e di materiale bibliografico e didattico nell'interesse dello Stato o di Enti e privati che svolgono in Italia la loro funzione culturale.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

Art. 35.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 7*).

Art. 36.

E autorizzata, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, la spesa straordinaria di lire 6.350.000.000 per l'integrazione dei bilanci

degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 37.

È autorizzata per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, la spesa di lire 2.500.000 per il funzionamento della Commissione per la pubblicazione del carteggio del Conte di Cavour.

Art. 38.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, l'assegnazione a favore della Croce Rossa Italiana per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, è stabilita in lire 95.000.000.

Art. 39.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, il fondo di cui all'articolo 2 della legge 30 gennaio 1963, n. 70, occorrente per il pagamento delle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai Comuni agli ospedali e cliniche universitarie, è stabilito in lire 7.500.000.000.

Art. 40.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, il fondo iscritto al capitolo n. 155 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in relazione alle esigenze connesse con l'attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Art. 41.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per il periodo 1° lu-

glio-31 dicembre 1964, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso periodo.

Art. 42.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonchè il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo stesso, relative al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice numero 1*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

Art. 43.

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 30 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 44.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonchè il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo medesimo, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice numero 2*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine »

del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

Art. 45.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonchè il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, dei Patrimoni predetti, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 3*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

Art. 46.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 8*).

Art. 47.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 è autorizzata la spesa di lire 7.354.750.000 di cui: lire 22.500.000 e lire 15.000.000 per

la concessione dei contributi, rispettivamente, alla Basilica di San Marco in Venezia ed al Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dalle leggi 25 aprile 1957, n. 305 e 18 agosto 1962, n. 1356: lire 87.500.000 per le opere e le attrezzature occorrenti per i servizi di frontiera ai nuovi valichi di confine tra l'Italia e la Svizzera nel territorio del Comune di Laveno-Ponte Tresa, ai sensi della legge 12 dicembre 1962, n. 1714 e lire 7.229.750.000 per provvedere:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti, nonchè al saldo per il completamento dei lavori connessi con lo svolgimento delle Olimpiadi del 1960;

b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonchè alle escavazioni marittime;

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;

g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445 e successive estensioni e modificazioni;

h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei

sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168 e 18 luglio 1962, n. 1101.

Art. 48.

È autorizzata per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 la spesa di lire 3.990.250.000 — di cui lire 1.180.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 — per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonchè in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 — integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 — nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217, nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, e degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonchè dei beni delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono diret-

tamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione;

e) al saldo degli oneri dipendenti dai lavori relativi alla manutenzione straordinaria, alla riparazione ed al completamento degli alloggi per senza tetto nonchè al saldo degli oneri dipendenti dai lavori di riparazione di case private ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 305, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e della legge 26 giugno 1949, n. 409;

f) al saldo degli oneri per la riparazione ed il completamento di alloggi popolari a norma del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637;

g) alla spesa relativa al saldo, con pagamento non differito, degli oneri concernenti l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti ricadenti nei comuni compresi nella zona della battaglia di Cassino, autorizzati con decreto-legge 2 aprile 1948, n. 688.

Art. 49.

È autorizzata per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 la spesa di lire 1.250.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di nuove chiese in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168.

Art. 50.

È stabilito per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, numero 1402, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 lu-

glio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 605.000.000 di cui:

1) lire 5.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;

2) lire 500.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

3) lire 100.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Art. 51.

Sono altresì stabiliti per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 199.675.000, di cui lire 49.675.000 a favore dell'Ente autonomo del Flumendosa, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 498;

2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per 35 anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949,

n. 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 1.010.000.000, di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 62.500.000, destinate per lire 31.250.000 all'Italia meridionale e insulare;

b) per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 17 milioni 500.000;

c) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificate dalla legge 9 agosto 1954, n. 649 lire 20.000.000, destinate per lire 10.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 510.000.000, destinate per lire 255.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

e) per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature nei comuni contemplati nell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e nell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, modificato ed integrato dalla legge 2 luglio 1960, n. 677, lire 375.000.000 destinate per lire 300.000.000 alle località di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonchè per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 25.000.000.

3) contributi agli ordinari diocesani od agli enti mutuanti nella spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 168, lire 175.000.000;

4) contributi a favore dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) — (già UNRRA-Casas) — per l'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica di cui all'articolo 12 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, lire 15.000.000.

Art. 52.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 è autorizzata la spesa di lire 850.000.000, per il completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dell'articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

Art. 53.

Per provvedere alla ricostruzione e alla rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962, è autorizzata, in applicazione delle leggi 5 ottobre 1962, n. 1431 e 4 novembre 1963, n. 1465, la spesa di lire 1.250.000.000 di cui lire 90.000.000 per la formazione dei piani delle zone da destinare alla costruzione degli alloggi a carattere economico e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, nonchè per i piani regolatori comunali previsti dagli articoli 20 e 22 della citata legge 5 ottobre 1962, n. 1431 e lire 7.500.000 per la compilazione dei piani di ricostruzione nonchè per compensi ai liberi professionisti incaricati della compilazione dei medesimi previsti dall'articolo 21 della legge stessa.

Art. 54

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 è autorizzata la spesa di lire 275.000.000 per provvedere alla compilazione del piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129.

Art. 55.

È autorizzata per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 la spesa di lire 3.000.000.000 per gli adempimenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, riguardante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vaiont del 9 ottobre 1963.

Art. 56.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, e 23 ottobre 1963, n. 1481, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario comprese quelle di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 22 settembre 1945, n. 676 e 12 ottobre 1945, numero 690, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

Art. 57.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le variazioni compensative connesse con l'attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 638, relativa alla sistemazione dei fiumi e torrenti e della legge 25 gennaio 1962, n. 11, concernente il piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali.

Per l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 luglio 1957, n. 635, concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 26 gennaio 1963, n. 31 concernenti contributi ed anticipazioni alle Amministrazioni provinciali per la spesa relativa alla sistemazione generale delle strade classificate provinciali, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le relative variazioni compensative, sia in conto competenza che in conto residui.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, 1° comma, che disciplina la ces-

sione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato a provvedere alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 147 e 197 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in dipendenza delle eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11 della legge 3 gennaio 1963, n. 3, apportate ai sensi del 3° comma del medesimo articolo 11.

Art. 58.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. (*Appendice n. 1*).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi iscritti ai capitoli nn. 64 e 65 del detto stato di previsione.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonché le competenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e disposizioni relative)

Art. 59.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 9*).

Art. 60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, le variazioni compensative conseguenti al trasferimento di unità di personale dal ruolo ordinario del Ministero della difesa a quello del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale dell'aviazione civile — in attuazione della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

Art. 61.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese concernenti il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (*Appendice n. 1*).

Art. 62.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato anticipazioni sino all'ammontare di lire 29.500.000.000 estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1° luglio-31 dicembre 1964 dell'Amministrazione stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentato degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1966.

L'onere relativo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato alla quale il Ministero del tesoro provvederà a rimborsare le quote capitale comprese nelle annualità di ammortamento.

Art. 63.

L'ammontare del fondo di dotazione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio

1907, n. 429, rimane stabilito, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in lire 35 miliardi 500.000.000.

Art. 64.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)

Art. 65.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 10*).

Art. 66.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 1*).

Art. 67.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 19.326.244.800, estinguibili in 35 anni al

saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a parziale copertura del disavanzo della gestione 1° luglio-31 dicembre 1964 dell'Amministrazione stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1966.

L'onere relativo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 68.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

Art. 69.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 2*).

Art. 70.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

Art. 71.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della difesa per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 11*).

Art. 72.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, sono autorizzate le seguenti spese:

lire 77.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

lire 32.500.000 per la gestione del naviglio requisito o noleggiato, iscritto e non iscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato;

lire 357.500.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi e per concorso nella spesa sostenuta da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprietà e avuti in concessione e per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;

lire 500.000 per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera e la delimitazione dei nuovi confini;

lire 42.785.500.000 per oneri relativi ai servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; aiuto radio alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonchè per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori d'infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4

aprile 1949, approvati con legge 1° agosto 1949, n. 465; per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; per il potenziamento della D.A.T. e per le nuove armi e relative spese per infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo, per materiale speciale e vario e per corsi di addestramento del personale; per spese inerenti a studi ed esperienze, comprese quelle relative agli impianti tecnici e logistici, nonchè all'acquisto od esproprio di terreni; per spese per il Centro di energia nucleare;

lire 2.900.000.000 per il potenziamento dei servizi logistici, sanitario ed ippico-veterinario dell'Esercito e dei servizi logistici dell'Aeronautica;

lire 250.000.000 per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Arma dei carabinieri: artiglieria, motorizzazione, genio militare e telecomunicazioni.

Art. 73.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 le somme occorrenti per provvedere — ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 — alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonchè alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate come segue:

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Esercito | L. 4.000.000.000 |
| Marina | » 3.500.000.000 |
| Aeronautica | » 1.750.000.000 |
| Arma dei carabinieri | » 2.250.000.000 |

Art. 74.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio pres-

so l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissato come appresso:

a) Militari specializzati:

| | | |
|-----------------------|----|--------|
| Esercito | N. | 21.000 |
| Marina | » | 15.750 |
| Aeronautica | » | 29.000 |

b) Militari aiuto-specialisti:

| | | |
|-----------------------|----|--------|
| Esercito | N. | 36.000 |
| Marina | » | 9.000 |
| Aeronautica | » | 3.700 |

Art. 75.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennità di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è stabilito in 1.875 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.151 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2.900 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

Art. 76.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, il numero globale dei capi di 1^a, 2^a e 3^a classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, a norma dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1956, n. 516, in 7.136 unità.

Art. 77.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, — a norma dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1957, n. 1 — la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica vincolati a ferme o rafferme è fissata come appresso:

| | | |
|-------------------------------|----|--------|
| sergenti | N. | 11.500 |
| graduati e militari di truppa | » | 5.000 |

Art. 78.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica — ruolo navigante — da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1 — comma secondo — della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito in 150 unità.

Art. 79.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, la forza organica dei sergenti dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma, è fissata, a norma dell'articolo 1 — ultimo comma — della legge 14 ottobre 1960, n. 1191, in 7.000 unità.

Art. 80.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da mantenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito come appresso:

| | |
|--|-------|
| sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti | N. 30 |
| guardiamarina | » 80 |

Art. 81.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito in 50 unità.

Art. 82.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti-legge 14 maggio 1946, n. 384 e 31 maggio 1946, numero 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; del de-

creto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, nonchè delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 83.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 250, 251, 252, 253, 255 e 256, dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, della somma di complessive lire 42.785.500.000 autorizzata con l'articolo 72 della presente legge.

Art. 84.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 85.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonchè le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964. (Elenco n. 3).

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)

Art. 86.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il periodo

1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 12*).

Art. 87.

Ai sensi dell'articolo 42 della legge 2 giugno 1961, n. 454, recante norme per l'attuazione di un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, le quote afferenti al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 11 e 18 — quinto comma — della stessa legge sono ridotte, rispettivamente, di lire 1 miliardo e di lire 425.000.000 ed in corrispondenza sono aumentate, rispettivamente, di lire 925.000.000 e di lire 500.000.000 quelle di cui agli articoli 18 — quarto comma — e 20 — primo comma — della legge medesima.

Art. 88.

Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso periodo.

Art. 89.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a termine dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio e disposizioni relative)

Art. 90.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'industria e del commercio per il periodo

1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella numero 13*).

Art. 91.

Nei limiti dello stanziamento iscritto al capitolo n. 39 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, il Ministro dell'industria e del commercio è autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalità fissate dall'articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

Art. 92.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 14*).

Art. 93.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione », previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in lire 50.000.000.

Art. 94.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in lire 4 miliardi.

Art. 95.

Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura è stabilito, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, ai termini dell'articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire 5.690.000.000.

Art. 96.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, negli stati di previsione della spesa, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro — rubrica Provveditorato generale dello Stato — per le spese inerenti ai servizi e forniture considerate dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato, per il medesimo periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, a trasferire, su proposta dei Ministeri interessati, dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — rubrica Ispettorato del lavoro — allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

Art. 97.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, le variazioni compensative connesse con l'inquadra-

mento nel ruolo dei collocatori comunali dei corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ai termini dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

Art. 98.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in quello del Ministero degli affari esteri, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, connesse con l'attuazione della legge 27 luglio 1962, n. 1115, nonché ad iscrivere nel citato stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le somme da prelevare dalle disponibilità del « Fondo speciale » costituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi della medesima legge 27 luglio 1962, n. 1115.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero)

Art. 99.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del commercio con l'estero per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 15*).

(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)

Art. 100.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina mercantile per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 16*).

Art. 101.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, è autorizzata la spesa straordinaria di lire 200.000.000 per le sistemazioni difensive pre-

viste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, modificata dalle leggi 25 luglio 1956, n. 859, 24 marzo 1958, n. 328, 31 marzo 1961, n. 301 e 18 febbraio 1963, n. 318.

Art. 102.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, la somma di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissata in lire 30.000.000.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio)

Art. 103.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del bilancio, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 17*).

(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali)

Art. 104.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle partecipazioni statali, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 18*).

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

Art. 105.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della sanità per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 19*).

Art. 106.

Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è stabilito, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in lire 9.000.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

Art. 107.

L'onere a carico dello Stato per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 932, è stabilito per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in lire 1.950.000.000.

(Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo)

Art. 108.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del turismo e dello spettacolo, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 20*).

(Riepilogo generale del bilancio preventivo)

Art. 109.

È approvato il riepilogo, unito alla presente legge, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, e cioè:

Entrata e spesa effettive

| | | |
|-------------------------------|----|------------------------|
| Entrata | L. | 2.946.908.047.085 |
| Spesa | » | 3.126.197.246.021 |
| Disavanzo effettivo | L. | <u>179.289.198.936</u> |

Movimento di capitali

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Entrata L. | 50.277.512.305 |
| Spesa » | 137.916.704.276 |
| Disavanzo L. | <u>87.639.191.971</u> |

Riassunto generale

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Entrata L. | 2.997.185.559.390 |
| Spesa » | 3.264.113.950.297 |
| Disavanzo finanziario L. | <u>266.928.390.907</u> |

(Disposizioni diverse)

Art. 110.

È data facoltà al Ministro per il tesoro di emettere durante il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Detti buoni poliennali, il cui ammontare non può superare il disavanzo finanziario risultante dal precedente articolo 109 ed è devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura del disavanzo medesimo, possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo anticipato dei buoni del tesoro novennali di scadenza 1° aprile 1965 e per essi pure si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, numero 84.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, si farà fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 111.

La percentuale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si in-

tende riferita al doppio della originaria spesa effettiva recata dagli stati di previsione per il periodo medesimo e delle successive variazioni.

Art. 112.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento all'esercizio finanziario 1964-65 restano stabilite per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 113.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

Art. 114.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, le variazioni compensative connesse con l'attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori — sostituiti dai ruoli aggiunti con l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 — per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato e della legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo predetto, nonchè le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente l'inquadramento nella categoria del personale civile non di ruolo, degli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri adibiti a mansioni non salariali.

Art. 115.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative connesse con l'eventuale comando, presso il Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, di unità di personale statale, compreso quello assunto dall'ex Governo militare alleato, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Art. 116.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento degli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto legislativo 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

Art. 117.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

Art. 118.

I residui risultanti al 1° luglio 1964 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

RIEPILOGO DEGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA PER IL PERIODO
1° LUGLIO - 31 DICEMBRE 1964

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

| | PARTE STRAORDINARIA | | | | I N S I E M M E | | | TOTALE GENERALE (colonne 5 e 6) |
|--|--|------------------------------|---|---------------------------|---|---|-------------------|---------------------------------------|
| | Parte ordinaria Entrate e spese effettive | Entrate e spese effettive | Entrate e spese per movimento di capitali | Totale (colonna 2 e 3) | Entrate e spese effettive (colonne 1 e 2) | Entrate e spese per movimento di capitali | 7 | |
| MINISTERI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| SPESA | | | | | | | | |
| Tesoro | 409.021.579.050 | 529.562.345.700 | 109.790.525.600 | 639.352.871.300 | 938.583.924.750 | 109.790.525.600 | 1.048.374.450.350 | |
| Finanze | 299.391.157.000 | 19.998.200.000 | 1.393.750.000 | 21.391.950.000 | 319.389.357.000 | 1.393.750.000 | 320.783.107.000 | |
| Grazia e giustizia | 56.985.372.000 | 908.400.000 | — | 908.400.000 | 57.893.772.000 | — | 57.893.772.000 | |
| Affari esteri | 22.129.306.525 | 1.846.359.200 | 402.180 | 1.846.761.380 | 23.975.665.725 | 402.180 | 23.976.067.905 | |
| Pubblica Istruzione | 549.142.967.000 | 19.624.815.000 | — | 19.624.815.000 | 568.767.782.000 | — | 568.767.782.000 | |
| Interno | 140.387.033.500 | 23.888.143.873 | 9.171.921.296 | 33.060.065.169 | 164.275.177.373 | 9.171.921.296 | 173.447.098.669 | |
| Lavori pubblici | 28.592.978.000 | 175.801.529.523 | — | 175.801.529.523 | 204.394.507.523 | — | 204.394.507.523 | |
| Trasporti e Aviazione civile | 9.013.141.000 | 11.978.758.400 | — | 11.978.758.400 | 20.991.899.400 | — | 20.991.899.400 | |
| Poste e telecomunicazioni | 100.134.000 | — | — | — | 100.134.000 | — | 100.134.000 | |
| Difesa | 476.258.160.000 | 53.492.418.000 | 11.500.000.000 | 64.992.418.000 | 529.750.578.000 | 11.500.000.000 | 541.250.578.000 | |
| Agricoltura e foreste | 22.700.586.700 | 25.896.737.660 | 6.030.105.200 | 31.926.842.860 | 48.597.324.360 | 6.030.105.200 | 54.627.429.560 | |
| Industria e commercio | 5.954.171.600 | 2.124.842.700 | — | 2.124.842.700 | 8.079.014.300 | — | 8.079.014.300 | |
| Lavoro e previdenza sociale | 150.862.965.000 | 8.938.663.790 | — | 8.938.663.790 | 159.801.628.790 | — | 159.801.628.790 | |
| Commercio estero | 6.759.785.000 | 600.000.000 | — | 600.000.000 | 7.359.785.000 | — | 7.359.785.000 | |
| Marina mercantile | 18.577.775.300 | 11.279.000.000 | 30.000.000 | 11.309.000.000 | 29.856.775.300 | 30.000.000 | 29.886.775.300 | |
| Bilancio | 98.217.000 | 75.000.000 | — | 75.000.000 | 173.217.000 | — | 173.217.000 | |
| Partecipazioni statali | 294.990.000 | 400.000.000 | — | 400.000.000 | 694.990.000 | — | 694.990.000 | |
| Sanità | 33.611.878.500 | 1.500.050.000 | — | 1.500.050.000 | 35.111.928.500 | — | 35.111.928.500 | |
| Turismo e spettacolo | 3.709.805.000 | 4.689.980.000 | — | 4.689.980.000 | 8.399.785.000 | — | 8.399.785.000 | |
| ENTRATA | | | | | | | | |
| Avanzo (+) o disavanzo(—) | + 642.949.063.100 | — 822.238.282.036 | — 87.639.191.971 | — 909.877.474.007 | — 179.289.198.936 | — 87.639.191.971 | — 266.928.390.907 | |
| | 2.233.592.002.175 | 892.605.243.846 | 137.916.704.276 | 1.030.521.948.122 | 3.126.197.246.021 | 137.916.704.276 | 3.264.113.950.297 | |
| | 2.876.541.085.275 | 70.366.961.810 | 50.277.512.305 | 120.644.474.115 | 2.946.908.047.085 | 50.277.512.305 | 2.997.185.559.390 | |